

Pensioni, Come funzionerà la cd. pace contributiva

- Giovedì, 10 Gennaio 2019 13:45
- Scritto da Valerio Damiani

I contenuti della bozza del decreto legge sulle pensioni. Fuori dal riscatto agevolato dei periodi assicurativi i destinatari della cd. quota 100. La misura si rivolgerà solo ai giovani.

Pace contributiva con paletti e condizioni. La norma anticipata dal Governo nella bozza del decreto legge sulla [quota 100](#) conferma in parte le indiscrezioni della vigilia ma sorprende per alcune limitazioni che vanno opportunamente segnalate.

L'articolo 20 del decreto legge prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) e autonomi iscritti all'Inps di riscattare ai fini pensionistici i periodi non lavorati. Il provvedimento è definito **pace contributiva** in quanto consente il recupero ai fini pensionistici periodi temporali pregressi non utili ai fini pensionistici, una sorta di *sistemazione della posizione assicurativa*. La facoltà è riconosciuta **in via sperimentale per un triennio (2019-2021)** e non potrà essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione nè per coprire periodi per i quali sussiste obbligo contributivo nè per coprire periodi per i quali già sussista contribuzione (anche in altre gestioni previdenziali diverse da quella per la quale si ne chieda la valorizzazione). La norma, in sostanza, generalizza e semplifica la facoltà di riscatto dei periodi non lavorati di cui agli articoli 5-7 del Dlgs 564/1996 che, tuttavia, è stata sino ad oggi poco utilizzata per via dei numerosi paletti richiesti.

Fuori i lavoratori più anziani

Dal punto di vista delle platee salta subito all'occhio che la misura si rivolge esclusivamente i lavoratori **privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995** (i cd. contributivi puri). La novità **non potrà essere utilizzata**, quindi, dai lavoratori più anziani che si trovano nel sistema misto. E questo ancorchè il riscatto si riferisse a periodi temporali successivi al 1995, oppure venisse esercitato nella [gestione separata](#) dell'Inps oppure sia stata effettuata l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1. co. 23 [legge 335/1995](#)). La limitazione comporta, quindi, che non potrà essere utilizzata da coloro che necessitano di integrare i 38 anni di contributi necessari per l'uscita con la cd. [quota 100](#) nei prossimi tre anni.

Periodi riscattabili

Un'altra indicazione riguarda i periodi riscattabili. La norma precisa che potranno formare oggetto di riscatto solo i periodi temporali **tra la data di prima iscrizione alla gestione assicurativa e quella di ultimo versamento contributivo**. Concretamente la facoltà potrà essere invocata, in particolare per coprire buchi contributivi tra un periodo e l'altro come, ad esempio, un periodo privo di occupazione tra due intervalli lavorativi. Che attualmente può essere riscattato ai fini pensionistici solo alle tassative condizioni di cui agli articoli 5-7 del Dlgs 564/1996. Essendo rivolta a soggetti privi di assicurazione al 31.12.1995 è naturale che i periodi riscattabili si possano collocare solo successivamente a tale data. La facoltà è esercitabile per coprire un periodo temporale massimo di **cinque anni**, anche non continuativi; la domanda di riscatto potrà essere presentata **anche dai superstiti, parenti ed affini entro il secondo grado dell'assicurato**.

L'onere

L'onere del riscatto resta calcolato sulla base dell'articolo 2, co. 5 del [Dlgs 184/1997](#) cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l'operazione moltiplicate per l'aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell'aliquota percentuale). Su questo fronte non c'è alcuna differenza rispetto a quanto avviene con un normale riscatto. La novità è che la cifra potrà essere detratta dai redditi **in misura del 50%** nei successivi cinque anni con rate costanti. L'onere potrà anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione destinati al lavoratore stesso, in tal caso le relative somme saranno deducibili dal reddito d'impresa. L'onere dovrà essere versato in **un'unica soluzione** oppure in **60 rate mensili senza interessi**. Qualora l'operazione debba essere utilizzata per accedere alla pensione la somma residua dovrà essere versata in unica soluzione.